



## Tavolo congiunto sul Processo Tributario Telematico

ODCEC MILANO – COA MILANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Premessa

Questioni Generali	1
Questioni inerenti la compilazione della NIR	3
1. Aspetti generali	3
2. Pagamento del CUT e compilazione dei relativi campi	4
3. Questioni inerenti la consultazione del fascicolo processuale	6

### Premessa

A partire del mese di gennaio del 2018 l'ODCEC Milano e le Commissioni tributarie Regionale e Provinciale di Milano hanno avviato un "Tavolo" di confronto sul Processo Tributario Telematico (PTT). All'ODCEC si è aggiunta una nutrita rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

L'obbiettivo comune è quello di far emergere quanto più possibile tutti i problemi applicativi che i professionisti incontrano nell'utilizzo dello strumento.



Nell'ambito del "Tavolo" tuttavia, sono emerse anche problematiche non immediatamente risolvibili se non con un intervento sulle piattaforme SIGIT e PTT o con modifiche di natura normativa/regolamentare.

Varie problematiche hanno già formato oggetto di due precedenti documenti congiunti già inviati al MEF nei primi semestri del 2018 e del 2019. Parte dei problemi segnalati in tali occasioni è già trovato soluzione in interventi normativi o tecnici.

Nel frattempo il PTT è divenuto obbligatorio e qui di seguito si espongono alcuni problemi a tutt'oggi irrisolti o che sono ulteriormente emersi, evidenziando che le questioni già segnalate ma per le quali si insiste per la necessità di una soluzione, sono evidenziate da un asterisco.

## Questioni Generali

1. Problema: nel corso dei mesi di ottobre e novembre, si sono registrati diversi malfunzionamenti del PTT e a tutt'oggi non è chiaro se si sia trattato di eventi del tutto imprevisti o collegati con interventi di manutenzione del sistema.

A partire da metà novembre non si sono più verificati disservizi di pari gravità ma, in prospettiva, quello della "sospensione del servizio" è un tema che merita la massima attenzione poiché gli operatori possono trovarsi seriamente in difficoltà in occasione di tali eventi. Si comprende che tali eventi possono essere inevitabili ma si ritiene utile segnalare i seguenti aspetti critici:

### 1.1.

Le interruzioni del servizio PTT colgono regolarmente impreparati gli operatori i quali possono incorrere in decadenze anche "letali" per il processo in cui sono difensori;

### 1.2.

la possibilità di "chiedere" una rimessione in termini a fronte dell'attestazione ufficiale del disservizio (opportunosamente pubblicata sul SIGIT nell'area apposita) è ad oggi priva di disciplina normativa o regolamentare ed è quindi lasciata alla discrezionalità del giudice; si pensi al caso in cui il malfunzionamento non riguardi una intera giornata ma solo 20 ore della medesima: esiste la possibilità che il giudice ritenga il difensore *non* giustificato per non aver approfittato delle 4 ore di disponibilità del sistema;



**Proposte:**

1.2.1.

*Ove l'interruzione di servizio derivi da un intervento di manutenzione programmato, è assolutamente necessario che della pianificazione sia data ampia pubblicità con ragionevole anticipo;*

1.2.2.

*In ogni caso, le interruzioni per manutenzione dovrebbero esser effettuate preferibilmente in orario notturno e per durate non eccedenti le 4-6 ore;*

1.2.3.

*Occorre – de iure condendo – avanzare una proposta di modifica normativa che dia valore vincolante alle attestazioni di malfunzionamento e che dispongano uno “slittamento” ex lege del termine ove il malfunzionamento ecceda un tot numero di ore in un giorno (es 5)*

- 2 Problema:** Nel caso di deposito di ricorsi connessi soggettivamente/oggettivamente (esempio: 2 ricorsi separati contro Ires ed Irap del medesimo anno) di cui la parte ritiene utile l'assegnazione congiunta per l'eventuale successiva riunione, non esiste modo di segnalare (telematicamente) tale opportuna congiunzione. Poiché gli atti sono assegnati in modo automatizzato, risulta quindi frequente la necessità di chiedere una “ri-assegnazione” da una ad altra sezione, con dispendio di lavoro per difensori e commissioni tributarie.

**Proposta:** *si invita ad introdurre un “campo” nella NIR che consenta di segnalare all'operatore della CT la necessità di verificare il contenuto dell'atto ove saranno contenute le richieste specifiche e le relative motivazioni.*

- 3 Problema:** funzione “cambio password”. I colleghi di tutti gli ordini (Odcec e Coa) riscontrano regolarmente dei problemi nella funzione di cambio password, ricevendo i più svariati messaggi di errore. Non è possibile esser più precisi sulla tipologia d'errore, ma la segnalazione è così diffusa (anche da parte di operatori esperti) che ci sentiamo di affermare che un problema telematico certamente esiste [n.b. le segnalazioni al riguardo risalgono al mese di novembre].

**Proposta:** *si invita a migliorare l'interfaccia e a svolgere test sulla funzione in esame.*

- 4. Problema:** la costruzione del Telecontenzioso, che non permette una visione complessiva unitaria di tutte le cause ma che impone l'accesso in ogni singolo fascicolo attraverso un percorso non rapidissimo, rende non semplice seguire l'evoluzione delle singole liti. La semplicità nel verificare lo stato dei singoli fascicoli e le novità che li riguardano è essenziale a maggior ragione in ragione della norma che sancisce la piena validità delle comunicazioni inviate ad uno solo dei plurimi difensori (art 16bis, c. 1, 4 per). Considerato che non di rado i colleghi difensivi sono formati da professionisti che – nei tempi non brevi di un processo – spesso cessano d'esser associati o operanti nel medesimo Studio diventa essenziale esser



certi di conoscere tutte le novità che interessano il processo ed in questo contesto il Telecontenzioso diventa uno strumento estremamente utile, se sufficientemente duttile.

**Proposta:** *si chiede di porre allo studio una funzionalità tale che nella pagina del Telecontenzioso di ciascun utente possano comparire degli “alert” sulle novità che hanno interessato i fascicoli del medesimo.*

5. **Problema:** Da parte di diversi operatori s'è talvolta riscontrato che – nonostante la verifica e conversione in pdfA attraverso il *tool* messo a disposizione nella homepage, poi – successivamente – il sistema segnala comunque l'anomalia di alcuni files.

**Proposta:** *si chiede di fare ulteriori verifiche sul tool di conversione e/o sul sistema di controllo dei files.*

6. **Problema:** Il *tool* di verifica e conversione messo a disposizione sulla homepage è abbastanza complesso da utilizzare, con un notevole consumo di tempo.

**Proposta:** *si chiede:*

- a) *eliminare il controllo “capcha”, forse superfluo, considerato che il tool opera nell'ambito di un sistema già protetto ed accessibile al solo utente registrato;*
- b) *fare in modo che il sistema possa verificare, validare e, se necessario, convertire in pdfA una pluralità di files con un solo comando.*

## Questioni inerenti la compilazione della NIR

### A) Aspetti generali

7. **Problema:** ove si tratti di correggere un banalissimo errore (es. numero dell'atto impugnato) il sistema *apparentemente* consente la correzione ma, verificando sulla sintesi dei dati generali si riscontra la mancata acquisizione del dato corretto. La soluzione – tutt'altro che intuitiva – sta nel fatto che dopo la correzione occorre eliminare gli “abbinamenti” dell'atto con le parti in causa e riabbinarle.

**Proposta:** *muovendo da questo specifico problema occorre via via rivedere un sistema poco intuitivo ed in molti casi inutilmente complesso. Per esempio, proprio la necessità di fare “abbinamenti” delle parti con gli atti, non risulta del tutto comprensibile. Sicuramente l'abbinamento fornisce una “informazione” in più ma per rendere il sistema meno foriero di problemi occorrerebbe semplificare il più possibile le informazioni richieste. In ogni caso, sarebbe utile che lo stesso sistema segnalasse per quanto possibile le eventuali incoerenze e/o campi da correggere.*

8. **Problema\*:** attualmente ogni NIR, anche se compilata in un solo campo, rimane memorizzata nel PTT; ciò crea un “affollamento” di dati e una difficoltà di gestire gli stessi ordinatamente.

**Proposta:** *si propone di rendere possibile l'eliminazione di NIR incomplete o provvisorie dalla propria area – sezione “completamento e interrogazione”.*



**9. Problema:** Si verifica di frequente che non compaiano nella **stampa** della NIR alcuni dati inseriti, in fase di compilazione, dei campi ad es. “reclamo mediazione” o “trattazione pubblica udienza” e “indirizzo pec difensore”. In tutti questi casi nella stampa non appare quanto flaggato o l’indirizzo pec del difensore bensì viene stampato “1”.

**Proposta:** *si chiede di apportare tutti i necessari aggiustamenti tecnici affinché la stampa della NIR riporti tutti i dati contenuti nella NIR telematica. Tale esigenza è ancor più necessaria nella fase di stampa della “bozza” precedente all’invio, proprio perché solo la fedele ed integrale trasposizione a stampa dei contenuti oggetto di “input” telematico permette all’operatore di verificare in modo completo la correttezza della compilazione.*

**10. Problema\*:** considerato che in certe situazioni gli atti impugnati possono essere anche centinaia o anche migliaia (vedasi c.d. liti seriali come ad esempio quelle per il bollo auto delle società di leasing) ed in questi casi, i tempi necessari per l’input possono rendere concretamente impossibile la compilazione.

**Proposta:** *Si propone di stabilire - come principio generale - che il processo telematico e le sue rigidità non possano sfociare in un concreto impedimento al processo. Si può prevedere che al superamento di un certo numero di atti impugnati (es.: 10 o 20) il sistema consenta di indicare il numero complessivo di atti impugnati e di rinviare ad un file allegato l’indicazione degli stessi o, in alternativa, l’inserimento di un flag per l’indicazione del ricorso cumulativo e la successiva richiesta di compilazione esclusivamente dei riferimenti dell’atto impugnato. Per i gradi successivi al primo (appello/riassunzione) si potrebbe prevedere, tramite un flag, il richiamo automatico agli atti impugnati con il ricorso introduttivo.*

## **B) Pagamento del CUT e compilazione dei relativi campi**

**11. Problema:** La funzione pago PA è estremamente utile. Sussistono peraltro delle differenze di comportamento nelle varie commissioni con riguardo al versamento del CUT. Molte commissioni, laddove non riscontrino il versamento immediato del CUT inviano in tempo brevissimo un avviso di regolarizzazione: l’emissione di tale avviso preclude la possibilità di utilizzare pago PA.

**Proposta:** *Occorre istruire i competenti uffici CUT delle Commissioni tributarie ad attendere un ragionevole intervallo di tempo prima di emettere gli avvisi di regolarizzazione. Uno spazio temporale di 10 giorni sarebbe sufficiente a contemperare le esigenze degli operatori con quelle delle Commissioni.*

**12. Problema:** La funzione pago PA è concretamente utilizzabile solamente dal professionista; ciò vuol dire che quest’ultimo deve anticipare il contributo per conto del cliente o deve comunque incassare da questo la provvista in via anticipata. Resta quindi ancora “appetibile” l’utilizzo del pagamento via mod. F23 che possa esser pagato *direttamente* dalla parte/cliente

**Proposta:** *abilitare il pagamento via pagoPA anche al di fuori del SIGIT, in modo da consentire alla parte di provvedere direttamente al versamento.*

**13. Problema\*:** allorché si tratti di dar conto del CUT versato, il sistema non accetta un importo diverso da quello calcolato dal programma. Ciò impedisce di dar conto di un pagamento che la



parte abbia versato in misura superiore (per cautela, volendo poi chiederne il rimborso) o per errore.

**Proposta:** *non v'è ragione perché il campo sia vincolato. E' sufficiente che il sistema fornisca evidenza dell'ammontare calcolato, ma laddove si tratta di dar conto di un dato "reale" (ciò che è stato effettivamente versato) deve esser data la possibilità di rappresentare la realtà.*

#### 14. Organizzazione degli "atti processuali", degli "allegati" e delle relative ricevute

**Problema:** il sistema *non distingue tra atti processuali e documenti o altri allegati*. Gli **atti processuali** – come è ovvio – non si risolvono nel ricorso o nell'appello, ma possono essere i più diversi: memorie, note di deposito dei documenti, istanze, ecc. . I documenti sono invece quelli tipicamente attinenti alla prova (per cui vige il termine di deposito ex art. 32 dlgs 546/92) o allegati generici (es. sentenze, prassi, ecc). Gli atti processuali successivi all'iscrizione a ruolo devono avere la stessa forma dei ricorsi e appelli e devono essere firmati. Il relativo deposito deve quindi essere "costruito" in modo analogo a quello previsto per il deposito dell'atto introduttivo: atto processuale nativo digitale, firmato e, ad esso, associati i documenti allegati. Questa importante distinzione dovrà esser *necessariamente introdotta* ove si decidesse (come pare essere allo studio) di eliminare la "firma digitale" per gli "allegati".

**Proposta:** *In qualsiasi deposito successivo alla iscrizione a ruolo, il sistema deve prevedere l'inserimento dell'atto processuale. Ove si depositino solamente dei documenti, l'atto sarà costituito dalla "nota di deposito" (che è prevista espressamente dall'art. 32); diversamente, non di rado, esisterà solo l'atto processuale (es: "istanza di riunione", "istanza di rinvio"), o un atto processuale recante la lista dei documenti contestualmente depositati (es "memoria")*

**Problema:** in occasione del deposito di controdeduzioni in appello è stato riscontrato che nella ricevuta di presa in carico l'atto di controdeduzioni non appare nell'elenco di quanto depositato (atto di controdeduzioni o di appello incidentale). Nella ricevuta sono indicati i soli documenti prodotti (gli "allegati").

**Proposta:** *è opportuno che nella ricevuta di presa in carico sia riportato, come accade ad esempio quando si deposita un ricorso in primo grado, la presa in carico anche dell'atto e non solo dei documenti.*

**Problema:** attualmente, all'esito al deposito si ottengono diverse tipologie di "ricevute".

- I. Nel caso di deposito di ricorso o appello (un atto che comporta la nascita di un ruolo)
  - a. Ricevuta di "presa in carico" nella quale è indicato l'atto processuale (es ricorso o appello)
  - b. Acquisizione della pratica nella quale è solamente indicato il numero della ricevuta di cui al p.to "a" ed è indicato il numero r.g. assegnato;
- II. Nel caso di deposito di atti o documenti in un fascicolo già esistente:
  - a. Ricevuta di "presa in carico" ove sono indicati i soli allegati depositati;
  - b. Comunicazione di acquisizione degli "atti successivi al deposito" nella quale è solamente indicato il numero della ricevuta di cui al p.to "a" (ed il numero di ruolo).

In breve, non esiste un semplice, singolo, documento che consenta di certificare che in una certa data il tale atto/allegato è stato depositato nel fascicolo identificato da un certo ruolo.



Per certificare tale attività è necessario avere entrambe le ricevute che sono connesse attraverso il numero della prima (richiamato nella seconda).

**Proposta:** per avere questa certificazione (che non di rado può essere necessaria), sarebbe assai utile che, nella seconda comunicazione (dove è indicato il numero di r.g.) fossero nuovamente riportati (1) gli atti e documenti depositati e (2) la data in cui è avvenuto l'invio al Sigit.

## C) Questioni inerenti la consultazione del fascicolo processuale

**15. Problema\*:** con riferimento agli atti successivi al primo (es. memoria illustrativa, deposito documenti, ecc. ), pur proponendo l'abbinamento al numero di RGR o RGA in fase di deposito, l'associazione effettiva al relativo fascicolo di causa da parte della segreteria avviene con ritardo (dopo qualche giorno solitamente) rispetto al deposito in quanto il sistema restituisce un percentuale bassa di affidabilità, comportando pertanto una valutazione da parte della segreteria prima dell'abbinamento.

Ciò può rappresentare una seria (e strutturale) lesione del diritto di difesa

(1) per la controparte per la quale si riducono i giorni a disposizione per la consultazione dell'atto;

(2) per la parte depositante, perché l'atto sarà reso disponibile al giudice tardivamente;

**Proposta:** In questi casi si dovrebbe prevedere un algoritmo di sistema che restringa i criteri di affidabilità della proposta di abbinamento solo ad alcuni campi (es. C.F. e nr. di RGA), così da evitare che si creino i presupposti per un mancato abbinamento automatico (fonte dei descritti ritardi).

**16. Problema:** recentemente è stato introdotto nella sezione PTT la voce "Ricerca Fascicolo". Questa funzionalità in parte risolve il disordine che invece si riscontra nel visione del fascicolo nell'area "Telecontenzioso". Sebbene la nuova funzione risponda all'esigenza di una ordinata rappresentazione del fascicolo, il fatto che ad essa s'acceda dall'area PTT (deputata normalmente al "caricamento") e non dal "Telecontenzioso" (utilizzato per la consultazione) rappresenta un elemento di confusione e scarsa praticità.

**Proposta:** La rappresentazione dei fascicoli riscontrabile attraverso la consultazione che parte dal sistema Telecontenzioso dovrebbe essere nel formato oggi riscontrabile (solo) mediante la funzione "ricerca fascicolo".

\*

**17. Problema\*:** attualmente la funzione di "consultazione pubblica della controversia", relativamente all'applicativo del Telecontenzioso, consente la consultazione indicando, quale chiave di ricerca, soltanto il numero di RGR/RGA diversamente da quanto avviene in ambito PCT, vanificandone di fatto l'interesse al suo utilizzo (ad esempio e per scopo scientifico, qualora si volesse verificare se su un principio affermato da una sentenza di primo grado sia stato confermato da una sentenza del giudice superiore).

**Proposta:** Si potrebbe prevedere un ampliamento dei criteri di ricerca integrandoli, ad esempio, con gli estremi della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione.